



STATUTO



Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA

È costituita la "**Associazione Italiana per la Selezione e la Salvaguardia di Apis**

mellifera", in sigla **AISSA** di seguito per brevità indicata con il termine "Associazione", ente non commerciale senza fini di lucro di carattere tecnico professionale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Milano.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede legale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, delegazioni, uffici periferici e simili in altre località o regioni italiane.

Gli organi dell'Associazione possono riunirsi anche in sedi diverse da quella legale.

Art.3 - FINALITÀ

L'Associazione ha lo specifico compito di promuovere, tutelare e valorizzare il lavoro e la crescita professionale degli allevatori apistici italiani soprattutto per quanto attiene alla genetica degli allevamenti.

Considerata l'assoluta importanza strategica, in un contesto apistico ormai globalizzato, della difesa e della conservazione della variabilità genetica, e nella prioritaria ottica di favorire percorsi virtuosi per un'apicoltura sostenibile, l'Associazione intende rivolgere particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio apistico italiano in tutte le declinazioni razziali presenti.

Nella consapevolezza che una nutrita diversità di tipi genetici su cui operare la selezione può fare emergere nuova variabilità genetica a tutto vantaggio di una migliore qualità delle popolazioni apistiche nazionali, della loro resistenza, adattamento

e produttività, l'Associazione intende:

1. diffondere una cultura apistica razionale basata su solidi principi di gestione zootecnica, promuovendo la diffusione di api geneticamente resistenti alle patologie e produttive nei diversi ambienti naturali in cui si declina il panorama apistico italiano.

2. Favorire la crescita professionale e culturale degli operatori del settore, con prioritaria attenzione ai propri associati, sugli aspetti tecnici e operativi della selezione e dell'allevamento di api regine e sui relativi principi scientifici e genetici.

3. Rispettare e promuovere una conservazione razionale della biodiversità della specie, consapevole che questa costituisce il naturale serbatoio di geni e quindi di caratteri la cui eventuale anche parziale estinzione potrebbe costituire una perdita irrecuperabile di variabilità utile per un'apicoltura sostenibile.

4. Promuovere una selezione efficace, sia per via materna che paterna, che determini un reale e celere miglioramento genetico dei caratteri preventivamente scelti e misurati come oggetto di selezione.

5. Favorire l'implementazione, la diffusione e il perfezionamento di metodiche di controllo dei momenti di riproduzione in apicoltura sia attraverso l'uso dell'inseminazione strumentale, che attraverso l'introduzione di stazioni di fecondazione popolate da fuchi di nota e documentabile origine. Queste ultime dovranno svolgere un ruolo progressivamente sempre più ampio per la selezione e la conservazione genetica.

6. Garantire la completa libertà degli associati nella scelta dei tipi genetici e delle sottospecie (razze o varietà) su cui operare la selezione e nella definizione degli obiettivi selettivi che questi vorranno implementare, privilegiando gli interventi che riguardano gli ecotipi nazionali.

7. Tutelare, promuovere e rappresentare in ogni sede, pubblica e privata, locale,



nazionale ed internazionale, gli interessi professionali dei propri iscritti.

8. Agevolare la condivisione e lo scambio di informazioni e favorire le relazioni professionali tra i propri iscritti.

9. Promuovere in via autonoma od in collaborazione con altri enti, istituzioni, società o qualsivoglia realtà, pubblica o privata, iniziative di studio e di ricerca nei settori di proprio specifico interesse.

10. Svolgere attività di elaborazione e proposta di indicazioni e contenuti tendenti a migliorare la normativa di riferimento per l'allevamento apistico, anche svolgendo compiti consultivi verso Ministeri, Regioni, Province Autonome e ogni soggetto pubblico o privato interessato.

11. Svolgere ogni altra attività ritenuta utile nell'interesse dei propri associati.

ART. 4 - ATTIVITA'

L'Associazione realizza le proprie finalità statutarie con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo e non esclusivo:

1. direttamente, o in collaborazione con enti e istituzioni, contribuisce alla ideazione, promozione, organizzazione e realizzazione di eventi quali: seminari, dibattiti, convegni, incontri, mostre, conferenze, workshop, lezioni, laboratori, proiezioni attività editoriali e multimediali, corsi di formazione e ogni altra iniziativa atta a informare, promuovere e tutelare l'attività professionale degli iscritti ed in generale la tutela e valorizzazione degli operatori del settore;

2. attivare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento delle finalità di cui all'Articolo 3;

3. collaborare con organi scientifici, di ricerca e sperimentazione operanti in apicoltura, sia privati che della Pubblica Amministrazione, adempiendo, ove richiesto, a compiti o funzioni delegati o attribuiti all'Associazione da specifici provvedimenti;

4. instaurare collaborazioni con soggetti pubblici e privati. A tal proposito potranno essere stabilite convenzioni con: regioni, province, comuni, associazioni, ONLUS, ONG, fondazioni, enti provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, laboratori, scuole, università, enti di ricerca, aziende private fornitrici di beni materiali ed immateriali, cooperative, consorzi e tutti quei soggetti pubblici e privati che saranno ritenuti determinanti per il raggiungimento delle proprie finalità;
5. aderire ad organizzazioni di carattere nazionale e internazionale che possano meglio rappresentare gli interessi dell'Associazione;
6. in via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà infine compiere attività connesse ed affini a quelle sopra indicate, nonché compiere atti e concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuti utili al perseguimento delle finalità sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, pertinenti alle medesime.

ART. 4 - I SOCI

Il numero di Soci è illimitato.

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione ed accettano i contenuti dello Statuto.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante oppure un delegato. Il delegato non deve risultare associato all'Associazione a titolo individuale.

I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari

dell'Associazione e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto in seno alla Assemblea dei Soci sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina delle cariche sociali.

I Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro Socio purché munito di delega scritta, e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.

Tutte le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

ART. 5 – COMITATO ONORARIO

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può creare un Comitato Onorario composto da non soci che, per particolari meriti scientifici, tecnici, culturali, abbiano contribuito o possano contribuire a realizzare e diffondere i principi e le finalità dell'Associazione.

I soggetti facenti parte del Comitato Onorario prendono parte all'attività dell'associazione, possono partecipare all'Assemblea dei Soci, possono partecipare in funzione consultiva, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio, ma non possono ricoprire cariche nell'associazione stessa né hanno diritto di voto. Possono inoltre usufruire dei servizi formativi predisposti dalla Associazione e partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dalla Associazione.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci in regola con la quota annuale hanno diritto di:

1. Usufruire dei servizi formativi predisposti dall'Associazione.
2. Partecipare ad attività e manifestazioni organizzate dalla Associazione.

I Soci sono altresì obbligati a:

- a) ottemperare alle norme stabilite dal presente Statuto, dall'eventuale Regolamento Interno, dalle delibere degli organi associativi;
- b) versare all'Associazione l'importo dei contributi dovuti, nei modi e nei termini dalla stessa stabiliti;
- c) non esercitare attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione, né in danno o contro gli interessi dell'Associazione;
- d) non divulgare atti, dati e fatti dell'Associazione, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi indistintamente riservati.

ART. 7- AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo socio, sia esso persona fisica o giuridica, è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di valutazione di apposita domanda di ammissione sottoscritta dal candidato.

La domanda sarà indirizzata al Consiglio Direttivo nella persona del Presidente e deve indicare, oltre all'accettazione dello Statuto, dei regolamenti attuativi e degli organi di rappresentanza sociali, cognome e come o ragione sociale, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, Codice Fiscale del candidato. Per una migliore valutazione della domanda di ammissione potranno essere richieste ulteriori informazioni al candidato da parte del Consiglio Direttivo.

Nel caso di richiesta di adesione all'Associazione da parte di figure giuridiche, la domanda dovrà inoltre contenere la qualifica della persona che sottoscrive la domanda,

e se necessaria la delibera dell'organo competente che autorizza la presentazione della domanda e la sottoscrizione delle obbligazioni conseguenti al suo accoglimento

Le domande saranno accolte solo se riporteranno il voto favorevole di almeno due terzi dei membri della Consiglio Direttivo che delibererà con decisione inappellabile.

Il rapporto associativo, una volta approvata l'adesione da parte del Consiglio Direttivo, si intende costituito a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'adesione, pertanto, non può essere disposta per un periodo temporaneo, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi più avanti previsti.

La qualità di Socio si perde per esclusione o per recesso:

a) dietro la presentazione di dimissioni scritte;

b) quando il Socio viene meno agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente

Statuto e dai regolamenti e delibere assembleari ad esso connessi;

c) quando arrechi in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione;

d) quando non adempia, puntualmente, agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero pregiudichi in qualunque modo l'attività dell'Associazione;

e) quando svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'Associazione;

f) quando perda i requisiti previsti per l'ammissione;

L'esclusione del Socio inadempiente dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata e dovrà contenere le motivazioni dell'espulsione. Tale espulsione diviene efficace trenta (30) giorni dopo la ricezione.

Per la perdita di qualità di socio in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea Soci utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

Il recesso volontario di cui la caso a), deve essere comunicato a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata all'Associazione.

La comunicazione del recesso ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio sociale successivo e comporta l'immediata decadenza da qualsiasi ufficio dell'Associazione eventualmente assunto. In ogni caso il Socio dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati né vantare pretese sul patrimonio sociale.

Eventuali controversie in merito alla esclusione di un Socio saranno decise dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra Soci ed Associazione.

Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione del provvedimento, il Socio può fare opposizione, qualora ritenga che le motivazioni di espulsione non siano a lui imputabili.

L'opposizione non sospende l'efficacia del provvedimento, la cui esecuzione potrà essere sospesa dal Collegio dei Probiviri.

Il Socio escluso decade dalla data del provvedimento e dall'esercizio dei diritti attivi.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale di riferimento, comporta l'automatica decadenza del Socio senza necessità di alcuna formalità.

ART.8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci,
- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo,
- 4) il Tesoriere (se nominato)

5) Il Revisore dei Conti (se nominato)

6) il Collegio dei Probiviri.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l'anzianità anagrafica).

Viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico o bilancio consuntivo.

Viene convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci. La richiesta motivata andrà indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai Soci, all'ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche per fax o posta elettronica, con indicazione specifica dell'ora, dell'ordine del giorno e del luogo di incontro almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di due Soci con diritto di voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza,



in proprio o per delega, della maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche con l'ausilio di mezzi telematici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. L'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Spetta alla Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) discutere e approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ogni esercizio sociale;
- b) approvare un regolamento elettorale per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;
- d) procedere alla eventuale nomina di un Revisore dei Conti;
- e) decidere sulla decadenza dei Soci ai sensi dell'art. 7;
- f) fissare gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'Assemblea Ordinaria salvo che per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i propri membri.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Per tutta la durata del mandato non possono assumere e/o conservare altre cariche sociali all'interno dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene secondo il Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea.

Decade dalla propria carica il Consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza gravi e giustificati motivi. Su delibera del Consiglio

Direttivo il provvedimento di decadenza sarà notificato al Consigliere interessato dal Presidente entro 30 giorni dall'ultima delle tre assenze.

In caso di cessazione dei membri del Consiglio Direttivo, gli altri Consiglieri provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione con altri Soci, scelti tra i primi non eletti nell'ultima elezione, che dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio in carica. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione può avvenire in forma scritta, per posta, fax o posta elettronica, o, in casi di motivata urgenza, tramite contatto telefonico.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, o per audioconferenza o videoconferenza, purché sia consentito agli

intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario. Lo svolgimento di questo tipo di riunioni avverrà secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, nominato all'inizio della riunione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri soci in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini statutari.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, ed in generale di coloro che ricoprono cariche sociali, sono di norma gratuite. Oltre al rimborso delle spese vive documentate sostenute, per l'espletamento degli incarichi, su delibera della Assemblea dei Soci potranno essere definiti compensi, comunque non superiori ai limiti previsti dai D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995.

ART. 11 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- eleggere nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente
- procedere alla eventuale nomina di un Tesoriere;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire l'importo della quota annuale di adesione all'Associazione;
- deliberare sulla ammissione od esclusione dei soci;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione ad altra associazione a carattere nazionale e/o internazionale che possa rappresentare gli interessi dell'Associazione;
- deliberare sul trasferimento della sede legale della Associazione e/o sulla istituzione di sedi distaccate o uffici secondari.

ART. 12 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica 4 (quattro) anni.

Il Presidente eletto non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, a lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio dell'Associazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- attua le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo;
- ha potere di proposta in merito ai provvedimenti ed alle iniziative che appaiono opportuni per il proseguimento delle finalità dell'Associazione;
- assicura il regolare funzionamento degli uffici e degli organi sociali;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.



In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vice Presidente assume la carica di Presidente per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione ed ha, entro 30 (trenta) giorni dall'atto di cessazione, l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per eleggere un nuovo Presidente.

Il Presidente, in casi eccezionali di particolare necessità e urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo informando immediatamente gli altri membri del Consiglio Direttivo, anche secondo modalità telematiche.

In tal caso, le decisioni assunte, per avere validità, devono essere ratificate alla successiva convocazione dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può delegare, per la rappresentanza dell'Associazione presso terzi, il Vice Presidente o altri membri del Consiglio di Amministrazione, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.

ART. 13 - IL TESORIERE

Il Consiglio Direttivo può nominare, scegliendolo anche fra i non soci, un Tesoriere che risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo con relazioni semestrali.

Il Tesoriere ha la responsabilità, d'intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo, della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e ne apre e gestisce i conti correnti bancari e postali, che possono essere gestiti con il Presidente del Consiglio Direttivo a firma disgiunta.

Il Tesoriere ha il compito di:

- elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell'Associazione, nonché attuare le delibere del Consiglio Direttivo in materia

amministrativa;

- presentare il rendiconto annuale all'Assemblea dei Soci con relazione sull'andamento finanziario dell'Associazione;

- assicurare la contabilità corrente delle spese dell'Associazione;

- relazionare al Consiglio Direttivo in merito a eventuali inadempienze economiche da parte dei Soci.

Il Tesoriere partecipa con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo ed ad ogni riunione di altri organi associativi che possano comportare la proposta o la previsione di spese straordinarie per l'associazione.

ART. 14 - IL REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea dei Soci può nominare un Revisore dei Conti.

L'eventuale compenso del Revisore è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Il Revisore è nominato per 4 (quattro) anni e l'incarico è rinnovabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in materia di revisione legale dei conti.

ART. 14 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina il Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, anche non Soci, che non fanno parte del Consiglio Direttivo, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili

È di competenza dei Probiviri la risoluzione delle controversie sorte tra i Soci, l'Associazione e gli organi della stessa, circa l'applicazione delle sanzioni, l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere sociali e concernenti comunque i rapporti sociali.

Il collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente nominato al suo interno e le

decisioni sono prese a maggioranza dei presenti purché sia garantito a ciascun membro il diritto di essere tempestivamente informato degli argomenti oggetto della decisione nonché il diritto di partecipare e votare.

Qualunque controversia o vertenza che sorga nell'ambito dell'attività dell'Associazione, sarà sottoposta all'esame del Collegio dei Probiviri, il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e senza formalità di procedura.

I lavori e le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere oggetto di un verbale, sottoscritto in forma cartacea o equivalente da tutti i suoi componenti, da inoltrare per via informatica alle parti in causa.

Il Collegio dei Probiviri può partecipare, previo formale invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti e inappellabili, ad eccezione dei provvedimenti di decadenza dalle cariche sociali e di esclusione del Socio, avverso i quali è possibile proporre appello dinanzi all'Assemblea dei Soci.

ART.15 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

- dalle quote associative;
- dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
- da proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
- da tutto quant' altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.

In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può eventualmente svolgere attività commerciali nell'ambito delle azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

E' comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 16- ESERCIZIO SOCIALE E FINANZIARIO

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve



predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART 17 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgenti nell'ambito dell'organizzazione.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

ART. 18 - REGOLAMENTO INTERNO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea dei Soci.

ART. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti in apposita Assemblea Straordinaria, convocata e valida a deliberare secondo quanto disposto dall'art. 9.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i Soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe o ai

fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.18 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 19 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e alle disposizioni delle altre Leggi vigenti in materia.

Firme Soci fondatori:

Acerbi Giacomo

Agostini Modesto

Alessandri Gianni

Arienti Cristiano

Baroni Francesco

Bidin Paola

Bonfanti Elio

Bonizzoni Luca

Buratti Lorenzo

Caronia Giovanni

Carpinteri Massimo

Carrelli Antonio

Casaretto Andrea

Cefalo Giuseppe

Cernea Raluca Ruxandra

Concari Chiara

Concari Chiara

Cortese Loris

Cortese Loris

De Maria Rosario

De Maria Rosario

Facchinelli Marco

Facchinelli Marco

Firullo Martino

Firullo Martino

Gotti Massimiliano

Gotti Massimiliano

Greco Daniele

Greco Daniele

Guido Giovanni

Guido Giovanni

Laguzzi Enrico

Laguzzi Enrico

Luoni Boris

Luoni Boris

Maggiorelli Pietro

Maggiorelli Pietro

Massara Francesco

Massara Francesco

Minozzi Giulietta

Minozzi Giulietta

Nocerino Filippo

Nocerino Filippo

Pagani Daniele

Pagani Daniele

Pagnacco Giulio

Pagnacco Giulio

Petruzzelli Savino

Petruzzelli Savino

Piazza Paolo

Piazza Paolo

Piemontesi Alessandro

Piemontesi Alessandro

Pradella Duccio

Pradella Duccio

Sciarrillo Alessandro

Sciarrillo Alessandro

Zanini Maurizio

Zanini Maurizio





**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Siena
Ufficio Territoriale di Poggibonsi

REGISTRATO A POGGIBONSI IL **09 LUG. 2019**
AL N° **FL 8** MOD **3**
VERSATI EURO **200,00**

[Signature]
Francesco Capall
Firma delegata del Direttore